



Al fine di rendere i colleghi professionisti più edotti su quanto richiede il Dpr 81/08 e successive modifiche (106/09) sul tema dello stress correlato al lavoro abbiamo ripreso, commentandoli, i principali articoli del Decreto. Tale lettura sarà utile anche per gli altri aspetti legati alla valutazione del rischio. Infatti abbiamo proposto la definizione di lavoratore (art. 2), il campo di applicazione del Decreto (art.3), la modalità di computo del numero dei lavoratori (art. 4) indispensabile per sapere se è possibile avvalersi dell'autocertificazione, e alcuni articoli (2, 29 e 6) utili per completare il quadro.

Articolo 2 –Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione**, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Una prima considerazione: chi sono i lavoratori considerati dal D.Lgs. 81/08, ossia i soggetti nei cui confronti deve essere realizzata la valutazione dei diversi rischi, compreso quello dello “stress lavoro correlato”?

La risposta è nell'**Articolo 2 - Definizioni** dello stesso decreto, dove si riscontra una definizione molto ampia del termine lavoratore, a comprendere chiunque svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, con qualunque contratto di lavoro. Certamente allora la valutazione, così come l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, riguarda anche i tirocinanti, ogni tipo di “allievo”, i lavoratori a progetto, e tutti i collaboratori che sono inseriti nell'organizzazione dello studio professionale.

Articolo 3 – Campo di applicazione

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi

Nell'**Articolo 3 – Campo di applicazione**, tuttavia

<p>equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.</p> <p>5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.</p> <p>6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.</p> <p>7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.</p> <p>8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.</p> <p>9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III</p> <p>10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematica, compresi quelli di cui al decreto del</p>	<p>vediamo che i doveri del professionista non sono uguali verso tutte le persone che collaborano nello studio. Cioè le misure di tutela previste dal decreto non si applicano in modo identico verso tutte le persone definite come "lavoratori".</p> <p>Per esempio è di interesse il punto 7: Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. Ciò significa che l'elemento decisivo è "dove viene svolto il lavoro" (per il lavoro a distanza esistono delle regole specifiche).</p> <p>Al punto 11 un altro riferimento di nostro interesse (Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26), così come al punto 12 (Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,omissis... si applicano le disposizioni a cui l'articolo 21).</p> <p>L'art. 21, che si applica ad entrambe le categorie, ricorda un principio generale, ossia</p>
---	---

<p>Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.</p> <p>11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.</p> <p>12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani a dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni a cui l'articolo 21.</p>	<p>che se il datore di lavoro fornisce attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III del decreto, così come, peraltro è per gli stabili dove si lavora. Se un lavoratore autonomo porta nello studio professionale una sua attrezzatura, anche questa deve essere a norma, per non introdurre rischi aggiuntivi. Il decreto dice poi che queste categorie devono munirsi di dispositivi di protezione individuale e farne uso. Aggiunge poi una frase su cui sarà necessario svolgere riflessioni, ossia che questi soggetti possono accedere alla sorveglianza sanitaria che il titolare dello studio organizza per i propri dipendenti ed equiparati, ma lo faranno a proprie spese. Altrettanto a proprie spese parteciperanno ai corsi di formazione sui rischi propri delle attività svolte.</p> <p>L'articolo 26 riguarda solo i lavoratori autonomi ed è riferito ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione lavoro e verosimilmente non è di interesse per le attività svolte all'interno degli studi professionali.</p>
<p>Articolo 4 - Computo dei lavoratori</p> <p>1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:</p> <p>a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile;</p> <p>b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;</p> <p>c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e</p>	<p>Ci siamo chiesti anche quali studi rientrino nella "autocertificazione". Ne cerchiamo i riferimenti nell'Articolo 4 - Computo dei lavoratori .</p> <p>Può fare "autocertificazione" il Professionista che ha meno di 10 dipendenti. Al fine di determinare questa soglia, non</p>

<p>biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;</p> <p>d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;</p> <p>e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.</p> <p>f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;</p> <p>g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;</p> <p>h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;</p> <p>i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);</p> <p>il i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.</p> <p>2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.</p> <p>4. il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative annua (ULA) come individuate sulla base delle normative comunitaria</p>	<p>si contano i soggetti elencati nell'articolo, al quale rinviamo, invitando a fare attenzione al fatto che molte di queste figure possono essere presenti negli studi. Questo significa che nei loro confronti va comunque fatta la valutazione dei rischi, compresa quella da stress correlato al lavoro, ma che se il numero dei lavoratori rimasti escludendo quelli elencati all'art. 4 è inferiore a 10, il Professionista può avvalersi dell'autocertificazione.</p>
<p>Art. 2 Definizioni</p> <p>q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei</p>	<p>Ma che cos'è l'autocertificazione?</p>

<p>lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;</p> <p>Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi ..omissis... I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).</p> <p>Art. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale é istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. ..omissis.. 8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: ..omissis.. f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;</p>	<p>E' una modalità per stendere il documento di valutazione dei rischi "a termine" (scade il 30 giugno 2012). La possono adottare i Datori di Lavoro con meno di dieci lavoratori, definiti come detto in precedenza. Non è sostitutiva della valutazione. La valutazione dei rischi deve comunque essere fatta, così come il documento di programmazione delle misure di tutela da adottare in conseguenza.</p>
--	--